

DECRETO LEGISLATIVO 11 dicembre 2016, n. 240

**Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di temporanee variazioni
all'elenco delle specie cacciabili. (16G00254)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n.

670, recante approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali

concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n.

279 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la

regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta'

colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste», e, in particolare,

l'articolo 1;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione,

prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 24 novembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto
con i

Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,

delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell'economia e

delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
279

del 1974 sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«Il Presidente della Provincia autonoma, d'intesa con il
Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo
parere

dell'ISPRA, e sentito il Ministro delle politiche
agricole,

alimentari e forestali, puo' disporre, per periodi
determinati,

variazioni dell'elenco delle specie cacciabili previste
dalla

normativa nazionale purché a livello provinciale la
valutazione

complessiva dello stato di conservazione risulti
soddisfacente

secondo le procedure e le modalita' utilizzate nell'ambito del

diritto dell'Unione europea per la valutazione dello stato di

conservazione delle specie oggetto di tutela della Direttiva Habitat.

Il provvedimento del Presidente della Provincia autonoma, sul quale

viene richiesta l'intesa, attesta la sussistenza di tale condizione e

fornisce prescrizioni dettagliate sul numero di individui

prelevabili, ove opportuno distinti per classi di sesso ed eta', sui

periodi, i tempi, le aree e le modalita' di prelievo dei medesimi,

nonche' sulle modalita' di sorveglianza, in modo tale da garantire

che il prelievo sia compatibile con il mantenimento della specie in

uno stato soddisfacente.

Nel caso in cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare non si pronunci espressamente entro trenta

giorni sulla richiesta di intesa, quest'ultima, ove sussista il

parere favorevole dell'ISPRA, si considera acquisita.

Nel caso in cui, in seguito all'adozione del provvedimento di

variazione di cui al comma 1, lo stato complessivo della specie

interessata risulti non soddisfacente, il Presidente della Provincia

autonoma revoca il detto provvedimento. Ove il Presidente della

Provincia autonoma non provveda tempestivamente in tal
senso, il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,

previa diffida ad adempiere, adotta la revoca in via
sostitutiva».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica

italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo

osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2016

MATTARELLA

Consiglio dei

Renzi, Presidente del

ministri

affari

Costa, Ministro per gli

regionali e le autonomie

dell'ambiente e

Galletti, Ministro

del

della tutela del territorio e

mare

politiche Martina, Ministro delle

forestali agricole alimentari e

dell'economia e Padoan, Ministro

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando